DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione

(84/528/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che negli Stati membri le caratteristiche tecniche di costruzione, di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi di sollevamento o di movimentazione formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, a causa della loro disparità, esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all'interno della Comunità;

considerando che tali ostacoli all'istituzione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti ed eliminati se le stesse prescrizioni sono applicabili in ciascuno Stato membro a complemento o in sostituzione delle disposizioni attuali;

considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell'osservanza di dette disposizioni tecniche; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per realizzare la libera circolazione degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione all'interno del mercato comune e per evitare molteplici controlli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi, è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo fra gli Stati membri;

considerando che, per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli, è in particolare opportuno istituire idonee procedure amministrative che precedano l'immissione in commercio degli apparecchi e precisamente, l'omologazione CEE, la certificazione CEE, la verifica CEE, il controllo CEE e l'autocertificazione CEE; che è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per la designazione degli organismi autorizzati incaricati di effettuare la certificazione CEE;

considerando che in ogni Stato membro la responsabilità degli organismi che procedono al controllo è delimitata in modo differente, il che rende necessaria un'armonizzazione in materia;

considerando che la presenza su un apparecchio di sollevamento e di movimentazione ovvero su un elemento costruttivo dei marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende quindi inutile ripetere all'atto dell'importazione i controlli già effettuati;

considerando che le normative nazionali nel settore degli apparecchi di sollevamento e di movimentazione hanno come oggetto numerose categorie di questi apparecchi, che sono molto diversi quanto a utilizzazione, capacità e carico; che con la presente direttiva è opportuno fissare le disposizioni generali che riguardano soprattutto le procedure di omologazione CEE, di certificazione CEE, di verifica CEE, di controllo CEE e di autocertificazione CEE; che direttive particolari per categoria di apparecchi di sollevamento e di movimentazione fissano le disposizioni relative alla realizzazione tecnica e alle modalità di controllo di tali apparecchi e degli elementi costruttivi, nonché, se del caso, le condizioni alle quali le disposizioni nazionali preesistenti vengono sostituite dalle prescrizioni tecniche comunitarie;

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 70/156/CEE (4);

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive relative agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione; che, per facilitare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, è opportuno stabilire una

(1) GU n. C 222 del 29. 9. 1975, pag. 1.
(2) GU n. C 7 del 12. 1. 1976, pag. 37.
(3) GU n. C 131 del 12. 6. 1976, pag. 31.
(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi e dei mezzi di sollevamento, istituito con la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (1), modificata con l'atto di adesione del 1979;

considerando che alcuni apparecchi di sollevamento e di movimentazione immessi in commercio, pur essendo conformi alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda, potrebbero compromettere la sicurezza; che è pertanto opportuno prevedere una procedura destinata ad ovviare a questo pericolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva per apparecchi di sollevamento o di movimentazione si intendono tutti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione, siano essi elettrici, idraulici o azionati da qualsiasi altri mezzo meccanico, quali ascensori, ascensori e montacarichi di cantiere, montacarichi, gru, nastri trasportatori, carrelli automotori.

2. Ai sensi della presente direttiva per elemento costruttivo si intende qualsiasi parte di uno di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione definito nelle direttive particolari.

3. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva gli apparecchi di sollevamento e di movimentazione specialmente progettati per scopi militari o sperimentali, nonché quelli utilizzati come attrezzature sulle navi, negli impianti destinati alla prospezione e allo sfruttamento in mare, nelle miniere o per la manipolazione di sostanze radioattive.

Articolo 2

1. A norma della presente direttiva, s'intende per:

«Omologazione CEE», la procedura mediante la quale uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizione armonizzate, indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano.

«Verifica CEE», la procedura che consente allo Stato membro di attestare, previa prova, che ciascun apparecchio e/o elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate, indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano.

«Certificazione CEE», la procedura mediante la quale l'organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate, indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano.

«Controllo CEE», la procedura mediante la quale l'organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro accerta, dopo il rilascio di un attestato di certificazione CEE in conformità della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano, che gli apparecchi e/o gli elementi costruttivi sono stati fabbricati conformemente ai tipi approvati.

«Autocertificazione CEE», la procedura mediante la quale il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, certifica sotto la propria responsabilità che un apparecchio e/o un elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni armonizzate, indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano.

2. Le direttive particolari precisano, per le categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi di cui all'articolo 1 che ne formano oggetto, le prescrizioni tecniche, le modalità di controllo, di prova e, se del caso, di funzionamento, tenendo conto, ove occorra, del modo di utilizzazione.

Esse precisano quale (quali) delle procedure di cui al paragrafo 1 è (sono) applicabile (applicabili) a una categoria di apparecchi e/o di elementi costruttivi.

Esse possono inoltre prevedere che gli Stati membri adottino, all'atto della loro entrata in vigore o ad una precisa data posteriore, tutte le misure necessarie affinché gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi possano essere immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione soltanto se soddisfano le prescrizioni della direttiva particolare che li riguarda.

Articolo 3

1. Ai sensi della presente direttiva per apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o elemento costruttivo di tipo CEE si intende ogni apparecchio e/o

(1) GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 51.

elemento costruttivo che soddisfi alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda e su cui è apposto pertanto il marchio CEE di conformità di cui all'articolo 20.

2. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione, di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo di tipo CEE, per ragioni attinenti alla loro fabbricazione e al controllo della medesima ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare.

3. Le direttive particolari possono tuttavia prevedere la possibilità, da parte degli Stati membri, di controllare un apparecchio e/o un elemento costruttivo di tipo CE al momento della relativa installazione e messa in servizio e successivamente ad intervalli regolari.

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono all'omologazione CEE, alla certificazione CEE, al controllo CEE e all'autocertificazione CEE un valore identico a quello degli atti nazionali corrispondenti.

CAPITOLO II

Omologazione CEE

Articolo 5

1. Quando è prescritta da una direttiva particolare, l'omologazione CEE costituisce una condizione preliminare per l'immissione in commercio e la messa in servizio dell'apparecchio e/o dell'elemento costruttivo.

2. Gli Stati membri concedono, su richiesta del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, l'omologazione CEE ad ogni tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.

3. Per uno stesso tipo di apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o di elemento costruttivo, la domanda di omologazione CEE può essere presentata in un solo Stato membro.

4. Gli Stati membri concedono, rifiutano, sospendono o revocano l'omologazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.

Articolo 6

1. Lo Stato membro che concede l'omologazione CEE redige un attestato di omologazione CEE, che è notificato senza indugio al richiedente.

L'attestato di omologazione CEE deve essere redatto secondo il modello riportato nell'allegato III.

2. Le direttive particolare possono prevedere che l'omologazione CEE sia subordinata a condizioni o sia limitata nel tempo.

3. Se la direttiva particolare lo prevede, il fabbricante deve comunicare allo Stato membro la data di inizio della fabbricazione in serie d'un apparecchio e/o d'un elemento costruttivo di tipo CEE.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE constati che uno o più apparecchi e/o elementi costruttivi, il cui tipo ha formato oggetto dell'omologazione CEE, non sono conformi a tale tipo, sospende o revoca l'omologazione.

2. L'omologazione CEE può tuttavia essere mantenuta qualora lo Stato membro ritenga che le differenze constatate sono minime, non mutano sostanzialmente la concezione dell'apparecchio e/o dell'elemento costruttivo, e, comunque, non compromettono la sicurezza o la salute; in tal caso lo Stato membro può invitare il costruttore a rettificare al più presto la sua fabbricazione. Tuttavia, ogniqualvolta non siano osservate le prescrizioni della direttiva particolare, lo Stato membro deve procedere alla richiesta di rettifica.

Se il costruttore non ottempera alla richiesta, lo Stato membro deve revocare l'omologazione CEE.

3. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE deve parimenti revocarla se constata che essa non avrebbe dovuto essere concessa o che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Qualora venga informato da un altro Stato membro dell'esistenza di uno dei casi previsti dai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE applica parimenti le misure definite in questi paragrafi, previa consultazione dello Stato membro in questione.

5. Se l'opportunità o l'obbligo della sospensione o della revoca dell'omologazione CEE forma oggetto di contestazione tra lo Stato membro che ha concesso

l'omologazione CEE e un altro Stato membro, la Commissione ne viene informata. Essa procede, se necessario, ad opportune consultazioni per pervenire a una soluzione.

6. La sospensione o la revoca di un'omologazione CEE può essere pronunciata soltanto dallo Stato membro che l'ha concessa. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo per quanto possibile le precisazioni quantitative e qualitative necessarie per identificare il materiale non conforme.

CAPITOLO III

Verifica CEE e autocertificazione CEE

Articolo 8

Le direttive particolari che prescrivono la verifica CEE o l'autocertificazione CEE fissano la procedura da seguire.

CAPITOLO IV

Certificazione CEE e attestato di certificazione CEE

Articolo 9

1. Quando è prescritta da una direttiva particolare, la certificazione CEE costituisce una condizione preliminare per l'immissione in commercio e la messa in servizio dell'apparecchio e/o dell'elemento costruttivo.

2. La certificazione CEE è effettuata da organismi a tal fine autorizzati dallo Stato membro.

Articolo 10

1. Gli organismi autorizzati incaricati dagli Stati membri di effettuare la certificazione CEE conformemente alle prescrizioni dell'articolo 11 devono soddisfare i criteri minimi previsti dall'allegato II, fatto salva la facoltà degli Stati membri di prendere le disposizioni e di stabilire le condizioni da essi ritenute necessarie, sul piano nazionale, per assicurare il funzionamento efficiente, coordinato ed irreprensibile di tali organismi.

L'osservanza dei criteri minimi da parte di un organismo non comporta per uno Stato membro l'obbligo di autorizzarlo.

2. Se uno Stato membro ha autorizzato uno o più organismi ad effettuare la certificazione CEE, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di tale(i) organismo(i). Notifica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica dell'elenco.

Articolo 11

1. L'attestato di certificazione CEE è il documento mediante il quale un organismo autorizzato attesta che un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.

Su richiesta del costruttore, o del suo mandatario stabilito nella Comunità, gli organismi autorizzati di cui all'articolo 10 procedono alla certificazione CEE di un tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo. Se tale tipo è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano e se il costruttore si è impegnato a rispettare le condizioni di cui all'articolo 17 e alle direttive particolari, l'organismo autorizzato rilascia l'attestato di certificazione CEE. L'attestato di certificazione CEE è redatto secondo il modello riportato nell'allegato III, salvo disposizioni contrarie nelle direttive particolari.

Gli apparecchi e/o gli elementi costruttivi fabbricati in seguito ad un attestato di certificazione CEE dovranno essere conformi all'apparecchio che è stato oggetto di tale attestato.

2. Gli organismi autorizzati rilasciano, rifiutano di rilasciare, sospendono o revocano l'attestato di certificazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.

3. Per uno stesso tipo di apparecchio e/o di elemento costruttivo, la richiesta di certificazione CEE può essere presentata soltanto ad uno degli organismi autorizzati.

4. L'attestato di certificazione CEE è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 17 ed eventualmente ad una limitazione nel tempo o ad altre condizioni previste nelle direttive particolari.

5. Le prescrizioni relative all'attestato CEE sono indicate nell'allegato I.

Articolo 12

1. Se un organismo autorizzato constata che uno o più esemplari di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo, per il cui tipo ha rilasciato un attestato di certificazione CEE, non sono conformi a questo tipo, esso chiede al possessore dell'attestato di rettificarne la fabbricazione entro un periodo da esso determinato, sospendendo eventualmente l'attestato. Se del caso, la direttiva particolare relativa a tale apparecchio e/o elemento costruttivo fissa il numero di esemplari ritenuti sufficienti per giustificare l'intervento dell'organismo autorizzato. Se il fabbricante non ottempera alla richiesta entro il termine stabilito, l'organismo autorizzato sospende o revoca l'attestato.

2. L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE deve revocarlo se constata che tale attestato non avrebbe dovuto essere concesso o che le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, non sono soddisfatte.

3. Esso sospende o revoca l'attestato qualora il beneficiario non rispetti gli impegni di cui agli articoli 11 e 17, assunti verso l'organismo autorizzato.

Articolo 13

1. Gli Stati membri curano che gli organismi autorizzati assolvano i suddetti compiti in modo corretto.

A tal fine, essi obbligano gli organismi autorizzati, con opportune misure, a sottoporsi in qualsiasi momento a un controllo delle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati.

2. Uno Stato membro può autorizzare un organismo da esso autorizzato ad affidare, senza che ciò diminuisca la responsabilità propria dell'organismo, ad uno o più laboratori, l'esecuzione delle prove da effettuare nell'ambito della certificazione CEE e del controllo CEE di cui al capitolo V; questi laboratori devono soddisfare i criteri enunciati nell'allegato II, punti 2, 3, 4 e 7.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il richiedente o la persona cui l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato possa ricorrere contro le decisioni dell'organismo autorizzato riguardanti il rifiuto, la sospensione o la revoca dell'attesto di certificazione CEE.

4. Se uno Stato membro constata che un organismo da esso autorizzato non assolve in modo corretto i compiti di cui agli articoli 11 e 12, adotta i provvedimenti del caso nei confronti di questo organismo.

5. Lo Stato membro revoca in ogni caso l'autorizzazione quando constata che l'organismo autorizzato non soddisfa più i criteri minimi stabiliti dall'allegato II o non si sottopone alle condizioni poste dallo Stato membro.

6. Se uno Stato membro non revoca l'autorizzazione a un organismo sebbene quest'ultimo non soddisfi più i criteri minimi, qualsiasi altro Stato membro può informarne la Commissione. La Commissione prende le misure appropriate che possono portare a una soluzione.

Articolo 14

1. Lo Stato membro che revoca l'autorizzazione a un organismo, prende tutte le misure necessarie per garantire la continuità nell'adempimento degli obblighi e dei doveri risultanti dal rilascio, prima della revoca dell'autorizzazione, di attestati di certificazione CEE da parte di tale organismo.

2. Lo Stato membro deve revocare tutti gli attestati rilasciati da detto organismo prima della revoca dell'autorizzazione, sempre che siano stati concessi indebitamente.

Articolo 15

1. Se in uno Stato membro si constata uno dei casi di cui all'articolo 12, le autorità competenti di detto Stato ne informano lo Stato membro in cui è stato rilasciato l'attestato.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata rilasciata la certificazione CEE obbligano l'organismo autorizzato interessato a prendere le misure previste dall'articolo 12.

3. In caso di contestazione tra lo Stato membro in cui è stato rilasciato un attestato di certificazione CEE e un altro Stato membro, viene informata la Commissione che prende le misure appropriate.

CAPITOLO V

Controllo CEE

Articolo 16

Gli Stati membri fanno sì che sia effettuato il controllo CEE, il cui fine è di verificare l'uso corretto del marchio

CEE. Tale controllo può essere effettuato dagli organismi autorizzati di cui all'articolo 10 che hanno rilasciato l'attestato di certificazione CEE. Tale controllo viene effettuato tra l'altro per prelievo e per sondaggio. Gli organismi preposti al controllo devono comunque soddisfare i criteri enunciati nell'allegato II ed essere notificati conformemente all'articolo 10.

Articolo 17

1. Il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, nel fare uso del marchio CEE, deve:

a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE:
 — i luoghi di fabbricazione e/o di deposito secondo la richiesta dell'organismo autorizzato;
 — la data d'inizio della fabbricazione;
 — ogni informazione che sia necessaria all'organismo per svolgere le sue funzioni e che sia prevista nella direttiva particolare;

b) autorizzare i delegati dell'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato ad accedere, per il controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione e/o di deposito ed ai registri di controllo e fornire loro tutte le informazioni necessarie al controllo stesso;

c) consentire all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato, il prelievo di uno o più apparecchi e/o elementi costruttivi, per controllo, nei luoghi di fabbricazione o di deposito.

2. L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE deve trasmettere agli altri organismi autorizzati, agli Stati membri e alla Commissione, qualora ne facciano richiesta, copia del processo verbale relativo alle prove ed eventualmente copia della documentazione tecnica.

3. Il titolare del marchio CEE deve organizzare o accertarsi che venga organizzato un controllo di fabbricazione e disporre delle attrezzature necessarie ad una verifica continua e sufficiente della conformità degli apparecchi e/o degli elementi costruttivi fabbricati all'apparecchio oggetto dell'attestato di certificazione CEE.

Articolo 18

1. L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE organizza il controllo CEE degli apparecchi e/o elementi costruttivi fabbricati per i quali ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

Tale controllo deve innanzi tutto permettere all'organismo autorizzato di accertare che il fabbricante possiede i mezzi di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, ed in secondo luogo che egli esercita realmente un controllo di conformità degli apparecchi e/o elementi costruttivi di fabbricazione con l'apparecchio e/o elemento costruttivo oggetto dell'attestato di certificazione CEE, ad esempio accertare che egli tiene dei registri di controllo, se ciò gli è stato richiesto.

Inoltre l'organismo autorizzato può far procedere a prelievi improvvisi nei luoghi di fabbricazione e nei luoghi di deposito designati. Agli organismi autorizzati non è preclusa la facoltà di procedere, previo pagamento, a prelievi anche in tutte le fasi della commercializzazione.

2. Se il luogo di fabbricazione, di deposito o di commercializzazione è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui risiede l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, tale organismo, per procedere ai suddettti controlli, prende eventualmente contatto con un organismo autorizzato dello Stato membro in cui deve aver luogo il prelievo.

L'organismo autorizzato che ha effettuato il controllo invia una relazione all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

Articolo 19

1. Qualora i controlli di cui all'articolo 18 provino che gli apparecchi e/o elementi costruttivi non sono conformi all'apparecchio e/o elemento costruttivo che ha ricevuto l'attestato di certificazione CEE e che non sono soddisfatte tutte le prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare ad essi relativa, l'organismo autorizzato deve prendere, nei confronti del detentore del marchio CEE, una delle seguenti misure;

a) semplice avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate;

b) avvertimento di cui alla lettera a), accompagnato però da una maggiore frequenza dei controlli;

c) sospensione dell'attestato di certificazione CEE;

d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.

Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

2. Le due prime misure vengono adottate quando le differenze non hanno ripercussioni sulla concezione generale dell'apparecchio o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza o la salute.

Una delle due ultime misure è presa nei casi in cui le differenze o le infrazioni constatate sono di importanza rilevante e, comunque, compromettono la sicurezza o la salute.

3. L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE deve altresì revocarlo:

— quando il costruttore, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, impedisce l'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 18;

— quando constata che l'attestato di certificazione CEE non avrebbe dovuto essere accordato.

4. Se l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE è informato da un organismo autorizzato di un altro Stato membro dell'esistenza di uno dei casi previsti ai paragrafi 2 e 3, adotta parimenti le disposizioni previste ai suddetti paragrafi, previa consultazione di tale organismo.

5. La sospensione o la revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate agli Stati membri ed agli organismi autorizzati.

CAPITOLO VI

Disposizioni comuni alle procedure di omologazione CEE, di verifica CEE e di certificazione CEE

Articolo 20

1. La conformità di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo al tipo che è stato omologato o che ha formato oggetto di un attestato di certificazione CEE viene attestata mediante apposizione del marchio CEE di conformità.

2. L'attestato di omologazione CEE o l'attestato di certificazione CEE conferisce al costruttore il diritto di apporre, sotto la sua responsabilità, il marchio CEE di conformità sui prodotti da commercializzare che corrispondono al tipo che ha formato oggetto di tale attestato e/o, se la direttiva particolare lo prevede, di rilasciare un certificato di conformità secondo il modello riportato nell'allegato IV.

Le prescrizioni relative al marchio CEE sono indicate nell'allegato I.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per accertarsi che gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi soggetti all'omologazione CEE, alla verifica CEE o alla certificazione CEE non siano muniti di contrassegni o iscrizioni che possano creare confusione con il marchio CEE.

Articolo 21

Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione:

— l'elenco degli organismi che, nel quadro dell'omologazione CEE e/o della verifica CEE, sono incaricati di eseguire gli esami e i collaudi;

— l'elenco degli organismi autorizzati incaricati di procedere alla certificazione CEE e al controllo CEE;

— ogni successiva modifica di questi elenchi.

CAPITOLO VII

Adeguamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 22

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato I della presente direttiva, salvo i punti 1.1 e 5, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 73/361/CEE.

2. Le direttive particolari concernenti gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o gli elementi costruttivi precisano quali, fra le disposizioni dei loro allegati tecnici, possono o non possono essere adattate con la stessa procedura.

CAPITOLO VIII

Clausola derogatoria

Articolo 23

1. La progettazione e le modalità di fabbricazione di un apparecchio e/o di un elemento costruttivo possono discostarsi, in casi specifici, da talune disposizioni previste nelle direttive particolari, senza che tale apparecchio e/o elemento costruttivo perda il beneficio dell'arti-

colo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, purché le modifiche apportate mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute un livello di protezione almeno uguale.

2. Ciascuna direttiva particolare indica espressamente sia le disposizioni alle quali si può pertanto derogare, sia quelle alle quali è impossibile derogare.

3. Qualora venga accettata una richiesta di deroga, si applica la seguente procedura:

a) Lo Stato membro trasmette alla Commissione — direttamente, in caso di procedura di omologazione CEE, o indirettamente, tramite l'organismo autorizzato da esso designato, nel caso della procedura di certificazione CEE — i documenti contenenti la descrizione dell'apparecchio e/o dell'elemento costruttivo, nonché la documentazione a sostegno della domanda di deroga, in particolare i risultati delle prove eventualmente effettuate. La Commissione ne invia copia agli altri Stati membri che dispongono di un periodo di quattro mesi a decorrere da tale comunicazione per esprimere nei confronti dello Stato membro interessato il loro accordo o il loro disaccordo o per chiedere di adire il comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE. Copia di ciascuna comunicazione viene inviata alla Commissione; tutta la corrispondenza ha carattere riservato.

b) Se, prima della scadenza prevista dalla lettera a), nessuno Stato membro ha espresso il proprio disaccordo né ha chiesto di adire il comitato, la Commissione può convocare il comitato o autorizzare lo Stato membro a concedere o a far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri.

c) Se, prima della scadenza prevista, uno Stato membro non fornisce alcuna risposta, si presume l'accordo di tale Stato.

d) In caso contrario la Commissione delibera sulla domanda di deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE.

e) I documenti in questione sono forniti in una lingua ufficiale dello Stato di destinazione o, in casi particolari, in un'altra lingua accettata da quest'ultimo.

4. In caso di attestato rilasciato dal costruttore stesso, si può derogare alle prescrizioni della direttiva in applicazione del disposto del paragrafo 1, soltanto se un organismo autorizzato ha confermato al fabbricante che la deroga prevista non pregiudica la sicurezza.

Prima di accordare detta deroga, l'organismo autorizzato informa gli altri organismi autorizzati. In caso di contestazione da parte di uno di questi organismi entro un termine di due mesi, la Commissione viene adita tramite uno Stato membro. La Commissione cerca di risolvere la controversia. Se necessario, essa convoca il comitato istituito con la direttiva 73/361/CEE e delibera dopo aver ascoltato il parere di detto comitato.

CAPITOLO IX

Clausola di salvaguardia

Articolo 24

1. Se uno Stato membro constata, in base a motivazione particolareggiata, che un apparecchio di sollevamento o di movimentazione e/o un elemento costruttivo, benché conformi alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, presentano un pericolo per la sicurezza e/o per la salute, tale Stato può vietarne o limitarne provvisoriamente nel proprio territorio l'immissione in commercio o la messa in servizio per un uso conforme alla loro destinazione. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione.

2. La Commissione procede entro un termine di sei settimane alla consultazione degli Stati membri interessati, emette quindi senza indugio il suo parere e prende le misure appropriate.

3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici alla direttiva, detti adeguamenti vengono adottati dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 73/361/CEE. In questo caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 25

Le spese derivanti dall'omologazione CEE, dalla verifica CEE, dalla certificazione CEE e dal controllo CEE sono a carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, che ha chiesto di beneficiare di queste procedure.

Articolo 26

Ogni decisione presa in applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari che implichi il rifiuto dell'omologazione CEE, della verifica CEE o della certificazione CEE, la sospensione o la revoca dell'attestato di omologazione CEE, di verifica CEE o di certificazione CEE, il divieto di immissione in commercio o di messa in servizio di apparecchi di sollevamento o di movimentazione di tipo CEE e/o di elementi costruttivi di tipo CEE, è debitamente motivata. Essa viene notificata al più presto all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente in tale Stato membro e dei termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Articolo 27

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in modo tale che dette disposizioni entrino in vigore alla stessa data delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva 84/529/CEE [1]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

[1] Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CEE E CERTIFICAZIONE CEE

1. DOMANDA D'OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE

1.1. La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato membro in cui la domanda viene presentata. Questo Stato o l'organismo (gli organismi) autorizzato(i) da esso designato(i) sono in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale.

1.2. Nella domanda viene indicato quanto segue:

— nome e indirizzo del costruttore o della ditta, del suo mandatario o del richiedente;

— categoria dell'apparecchio e/o dell'elemento costruttivo;

— utilizzazione prevista ed eventuali esclusioni;

— eventuale denominazione commerciale o tipo;

— *caratteristiche tecniche.*

1.3. La domanda è corredata di due esemplari dei documenti necessari al suo esame e segnatamente di quanto segue:

1.3.1. — fascicolo tecnico previsto dalle direttive particolari;

— spazi per il marchio CEE previsto dalla presente direttiva e per gli altri marchi previsti dalle direttive particolari;

1.3.2. — dichiarazione attestante che non è stata presentata nessun'altra domanda di omologazione CEE o di certificazione CEE per lo stesso modello di apparecchio e/o di elemento costruttivo;

1.3.3. — all'occorrenza, documenti relativi alle approvazioni nazionali già ottenute o agli elementi costruttivi utilizzati che formano oggetto di una omologazione CEE o di una certificazione CEE ed eventualmente di una verifica CEE.

2. ESAME DELLA DOMANDA

2.1. L'esame della domanda viene effettuato sulla base dei progetti di costruzione e, se del caso, su apparecchi e/o elementi costruttivi.

Detto esame comporta tutti gli esami e tutte le prove stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative direttive particolari.

2.2. Le direttive particolari riguardanti le differenti categorie di apparecchi di sollevamento o di movimentazione e/o di elementi costruttivi fissano, se necessario, le norme di costruzione, di calcolo e di esame, nonché i coefficienti da impiegare per il calcolo, e definiscono la natura e la qualità dei materiali ammessi per la costruzione di questi apparecchi di sollevamento o di movimentazione.

3. ATTESTATI E MARCHIO CEE

L'attestato d'omologazione CEE o l'attestato di certificazione CEE riporta i risultati dell'esame del tipo e indica le condizioni che eventualmente l'accompagnano. Esso è corredato dalle descrizioni e dai disegni necessari per identificare il tipo ed eventualmente per spiegarne il funzionamento. Il marchio CEE di cui all'articolo 20 della presente direttiva è costituito da una lettera stilizzata $\mathcal{E}$, racchiusa in un esagono contenente:

— nella parte superiore, il numero che caratterizza la direttiva particolare assegnato in ordine cronologico di adozione e le lettere maiuscole distintive dello Stato in cui è stato concesso l'attestato (B per il Belgio, D per la Repubblica federale di Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia,

GR per la Grecia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, UK per il Regno Unito), nonché le due ultime cifre dell'anno dell'attestato; il numero che caratterizza la direttiva particolare cui si riferisce l'attestato sarà assegnato dal Consiglio all'atto dell'adozione di detta direttiva;

— nella parte inferiore, il numero caratteristico dell'attestato.

Un esempio di questo marchio figura al punto 6.1.

4. MODIFICA APPORTATA AL PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Lo Stato membro o l'organismo autorizzato che ha concesso l'attestato deve essere informato di ogni modifica di rilievo, in particolare di quelle che comportano un cambiamento di denominazione commerciale del prodotto.

5. PUBBLICITÀ DEGLI ATTESTATI

5.1. Un estratto degli attestati è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

5.2. Al momento della notifica all'interessato, lo Stato membro in cui è stato rilasciato l'attestato invia copie del medesimo alla Commissione ed agli altri Stati membri, che possono anche ottenere copia del fascicolo tecnico definitivo dell'apparecchio e dei verbali degli esami e delle prove cui è stato sottoposto.

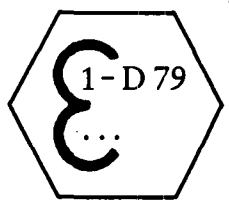
5.3. La revoca di un attestato CEE forma oggetto della procedura di pubblicità di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.4. In caso di rifiuto di rilascio d'un attestato, lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, direttamente, nel quadro dell'omologazione CEE, e per iniziativa dell'organismo autorizzato, nel quadro della certificazione CEE.

6. MARCHIO CEE

6.1. Marchio CEE (vedi punto 3)

Esempio:



Attestato rilasciato dalla Repubblica federale di Germania o da un organismo autorizzato da essa designato, nel 1979, in applicazione della prima direttiva particolare.

Numero caratteristico dell'attestato.

6.2. Le direttive particolari possono stabilire la posizione e le dimensioni del marchio CEE.

Qualora nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari, le lettere e le cifre di ogni marchio devono avere un'altezza di almeno 5 mm.

6.3. Tale marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile su ciascun apparecchio e su ciascun elemento costruttivo.

ALLEGATO II

CRITERI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER DESIGNARE GLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1. L'organismo, il suo direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore degli apparecchi, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione, rappresentanza o manutenzione degli apparecchi ed elementi costruttivi, ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

2. Il personale incaricato dell'esame degli apparecchi ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione CEE e delle operazioni di controllo deve assolvere tali compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, capaci di influire sul suo giudizio o sui risultati dei suoi lavori, e in particolare da pressioni e incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati dell'esame.

3. Gli organismi incaricati dell'esame degli apparecchi e degli elementi costruttivi ai fini del rilascio dell'attestato CEE e delle operazioni di controllo devono disporre del personale e dei mezzi necessari per svolgere in modo adeguato i compiti di carattere tecnico e amministrativo connessi col rilascio degli attestati CEE e con l'esecuzione dei controlli ed avere accesso al materiale necessario per esami e controlli straordinari.

4. Il personale incaricato degli esami e dei controlli deve possedere:

 — una buona formazione tecnica e professionale;

 — una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e ai controlli che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali lavori;

 — la capacità necessaria a redigere i verbali e le relazioni concernenti i lavori effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti né dei risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia assunta dallo Stato a norma del diritto nazionale.

7. Il personale dell'organismo autorizzato deve osservare il segreto professionale per quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita la propria attività) nel quadro della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno che dia effetto alle medesime.

ALLEGATO III

MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE PER UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO O DI MOVIMENTAZIONE E/O UN ELEMENTO COSTRUTTIVO

Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo autorizzato:

.....

.....

Attestato di omologazione CEE/certificazione CEE (1):

.....

.....

.....

Numero di omologazione CEE/certificazione CEE (1):

1. Categoria, tipo e marchio di fabbrica o commerciale:
2. Nome e indirizzo del costruttore:

3. Nome e indirizzo del detentore dell'attestato:

4. Presentato all'omologazione CEE/certificazione CEE (1) il
5. Attestato rilasciato in virtù della seguente prescrizione:

6. Laboratorio di prova:
7. Data e numero del verbale del laboratorio:
8. Data dell'omologazione CEE/certificazione CEE (1):
9. Si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell'omologazione CEE/della certificazione CEE (1) sopra indicato:
10. Eventuali informazioni complementari

Fatto a, il

.....
(Firma)

(1) Cancellare la menzione inutile.

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CEE

Il sottoscritto
(Cognome e nome)

attesta che il materiale — l'attrezzatura — l'impianto — l'elemento — l'apparecchio di sollevamento o di movimentazione (1)

1. categoria:

2. fabbricato da:

.....

3. tipo:

4. numero di fabbricazione:

5. anno di fabbricazione:

è conforme

— al modello omologato (ai modelli omologati) (omologazione CEE) (1)

— al tipo certificato (ai tipi certificati) (certificazione CEE) (1)

come indicato nella tabella seguente:

Direttive particolari	In caso di omologazione (1)			In caso di certificazione (1)		
	N.	Data	Stato membro	N.	Data	Organismo autorizzato

Fatto a, il
(Firma)

.....
(Funzione)

(1) Cancellare le menzioni inutili.